




Le novità in ambito di:

❖ legislazione ❖ prassi

- ✓ SETTORE DOGANALE
- ✓ SETTORE ACCISE E IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI
- ✓ SETTORE TABACCHI

allegato: 
prospetto
aggiornato
delle aliquote
delle accise e
imposte sulla
produzione e
sui consumi



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

 Settore doganale

- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2247 della Commissione del 15 novembre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile
- ❖ Comunicazione della Commissione europea del 21 ottobre 2022 relativa all'applicazione delle norme di origine transitorie che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti applicatrici nella zona paneuromediterranea (PEM) (2022/C 405/04)
- ❖ Decisione n. 1/2022 del sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova, del 3 ottobre 2022, sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Moldova e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea [2022/2089]
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione del 29 novembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda l'applicazione del monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti e che rende più flessibili le procedure di rilascio o di compilazione delle prove dell'origine
- ❖ 2022/C 452/06 del 29 novembre 2022- Avviso riguardante le prove dell'origine valide per i prodotti originari della Costa d'Avorio importati nell'Unione europea a decorrere dal 2 dicembre 2022 nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale UE - Costa d'Avorio
- ❖ Avviso (UE) - Importazioni nell'Unione di prodotti provenienti dalle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia dell'Ucraina 2022/C 458/02
- ❖ 2022/C 459/06 del 02 dicembre 2022 - Avviso di apertura relativo a un riesame della misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di determinati prodotti di acciaio 2022/C 459/06
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare N. 40/2022 del 24 novembre 2022. Programma di digitalizzazione degli aeroporti - Avvio "Fast Transfer"
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa dell'11 novembre 2022. Tempistica di dismissione del messaggio IM
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 38 del 7 novembre 2022 - "Sportello Unico Doganale e dei Controlli" (S.U.Do.Co.). Avvio della fase 1 - Modulo per il coordinamento dei controlli. Sperimentazione operativa per merci in import
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 02 novembre 2022 - Decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 1 dicembre 2022. Misure restrittive all'import e all'export in risposta all'annessione illegale della Crimea e Sebastopoli

 Settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi

- ❖ DECRETO-LEGGE 23 novembre 2022, n. 179 - Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici. (22G00192) (GU Serie Generale n.274 del 23-11-2022)
- ❖ DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176 - Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. (22G00189) (GU Serie Generale n.270 del 18-11-2022)
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale Prot. 517912/RU del 16 novembre 2022. Gas naturale ed energia elettrica. Potestà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base di dati tecnici e contabili. Procedimento di rideterminazione rata mensile su istanza di parte
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Comunicazione Prot. 517929/RU del 16 novembre 2022. Procedimento di rideterminazione rata mensile di acconto dell'accisa su gas naturale ed energia elettrica su istanza di parte
- ❖ Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" (AC 643) - Differimento dei termini di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla sugar tax e alla plastic tax
- ❖ Decreto Ministeriale del 28 novembre 2022 - Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2022
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 41 del 25 novembre 2022- Laboratori autorizzati alla prova della taratura dei sistemi di misura dell'energia elettrica utilizzati ai fini fiscali. Circolare n. 27/2021. Precisazioni
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa del 25 novembre 2022. Laboratori autorizzati alla prova della taratura dei sistemi di misura dell'energia elettrica utilizzati ai fini fiscali. Circolare n. 27/2021. Precisazioni

 Settore tabacchi

- ❖ Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" (AC 643) - Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Modifiche Art. 39- octies D.Lgs n. 504/1995
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare N. 39/2022. Autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui all'art. 62-quater commi 1-BIS, D.lgs. 26 ottobre 1995, N. 504, da parte dei patentini di cui all'art. 16 della legge 22 dicembre 1957, N. 1293



Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2247 della Commissione del 15 novembre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile

In data 24 settembre 2021, la Commissione europea ha avviato un'inchiesta antidumping avente ad oggetto determinati prodotti di acciaio provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dal Brasile. La stessa aveva portato la Commissione a istituire un dazio antidumping provvisorio sull'importazione di acciai cromati per elettrolisi originari degli Stati nominati.

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2247 del 15 novembre 2022, la Commissione ha poi istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo, designati anche come prodotti di acciai cromati per elettrolisi, attualmente classificati con i codici NC 7210 50 00 e 7212 50 20 e originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile. In aggiunta, si è disposta la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni in oggetto.

L'applicazione delle aliquote individuali del dazio, specificate nella tabella pubblicata, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e redatta come specificato dal regolamento stesso.



Comunicazione della Commissione europea del 21 ottobre 2022 relativa all'applicazione delle norme di origine transitorie che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti applicatrici nella zona paneuromediterranea (PEM) (2022/C 405/04)

La Convenzione Regionale PanEuroMediterranea (PEM) sulle norme di origine preferenziale mira a stabilire norme comuni di origine e di cumulo tra i paesi partner e l'UE, al fine di agevolare gli scambi e integrare le catene di approvvigionamento all'interno dell'area che comprende i paesi aderenti.

Il *cumulo diagonale* è un sistema che consente ai prodotti originari di un determinato Stato di essere ulteriormente trasformati o incorporati ai prodotti di un altro Paese, come se derivassero da quest'ultimo. E', tuttavia, necessario sottolineare che esso può essere applicato solo qualora le parti contraenti abbiano concluso accordi di libero scambio contenenti identiche norme di origine e disposizioni tra loro comuni.

Con la comunicazione in esame, la Commissione ha istituito due tabelle che forniscono le seguenti precisazioni:

- Tabella 1, che fornisce un quadro semplificato delle possibilità di cumulo sulla base delle norme di origine transitorie
- Tabella 2, che riporta le date a partire dalle quali il cumulo diagonale diverrà applicabile nella zona paneuropea.



Decisione n. 1/2022 del sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova, del 3 ottobre 2022, sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Moldova e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea [2022/2089]

Il 1° novembre 2022 è entrato in vigore un nuovo accordo tra l'UE e la Repubblica di Moldova che prevede il reciproco riconoscimento dei programmi di operatori economici autorizzati (AEO); ciò comporterà un miglioramento negli scambi tra le due aree con minori controlli doganali e trattamento prioritario allo sdoganamento per i titolari di autorizzazione AEO premiando gli operatori economici che hanno investito nella sicurezza della catena logistica e che sono stati autorizzati nell'ambito dei rispettivi programmi.

Le relazioni tra l'UE e la Repubblica di Moldova sono guidate dall'Accordo di associazione (*Deep and Comprehensive Free Trade Area - DCFTA*). L'Accordo è stato firmato nel giugno 2014 ed è pienamente in vigore dal luglio 2016.

L'UE coopera con la Moldova nell'ambito della politica europea di vicinato e della sua dimensione regionale orientale, il Partenariato orientale, con l'obiettivo principale di avvicinare le due realtà. L'UE è il principale partner commerciale della Moldova.



Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione del 29 novembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda l'applicazione del monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti e che rende più flessibili le procedure di rilascio o di compilazione delle prove dell'origine

Con il regolamento di esecuzione 2022/2334, la Commissione interviene sul testo del [Regolamento di esecuzione n. 2015/2447](#) del 24 novembre 2015, recante le modalità di applicazione di talune disposizioni del Codice doganale dell'Unione.

In particolare, vengono modificate e aggiornate le disposizioni riguardanti il monitoraggio delle decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti (art. 20), la determinazione dell'origine preferenziale delle merci nell'ambito della convenzione PEM, nonché la documentazione necessaria per gli scambi commerciali fra le parti contraenti della stessa.

La modifica si è resa necessaria per consentire agli esportatori dell'UE di chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o di compilare una dichiarazione di origine sulla base delle dichiarazioni del fornitore tenendo presente il quadro giuridico usato per determinare l'origine delle merci, considerata la presenza della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (*convenzione PEM*) e delle norme rivedute della convenzione PEM (*norme di origine transitorie*), applicabili parallelamente alle norme di origine della *convenzione PEM*.

Le disposizioni modificate si applicano con effetto retroattivo a decorrere dal 1° settembre 2021, data di entrata in vigore delle norme di origine transitorie fra l'Unione e diverse parti contraenti della convenzione PEM.



2022/C 452/06 del 29 novembre 2022- Avviso riguardante le prove dell'origine valide per i prodotti originari della Costa d'Avorio importati nell'Unione europea a decorrere dal 2 dicembre 2022 nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale UE - Costa d'Avorio

Con l'avviso in esame la Commissione specifica che i prodotti originari della Costa d'Avorio nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale (*APE interinale*) beneficiano, all'atto dell'importazione in Unione europea, del trattamento tariffario preferenziale solo su presentazione di una dichiarazione di origine, compilata:

- da un esportatore registrato conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto ivoriano, o;
- da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

La disposizione si applica a decorrere dal 2 dicembre 2022.



Avviso (UE) - Importazioni nell'Unione di prodotti provenienti dalle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia dell'Ucraina 2022/C 458/02

Con l'avviso 2022/C 458/02, la Commissione europea comunica che, a fronte dell'estensione con il regolamento (UE) 2022/1903 del Consiglio del 6 ottobre 2022, alle oblast ucraine di Kherson e Zaporizhzhia dell'ambito di applicazione geografico delle restrizioni di cui al [regolamento \(UE\) 2022/263 del 23 febbraio 2022](#), anche per le merci destinate o provenienti da tali zone (oltre a quelle di Donetsk e Luhansk):

- è vietata l'importazione nell'Unione europea
- non sussistono le condizioni idonee per l'applicazione del trattamento tariffario preferenziale.

La Commissione invita gli operatori dell'Unione europea ad astenersi dal chiedere il trattamento preferenziale per l'importazione nell'Unione di qualsiasi merce prodotta nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia o esportata in provenienza da esse.

Le merci la cui importazione nell'Unione non è soggetta a restrizioni a norma del regolamento (UE) 2022/263 hanno diritto al trattamento tariffario preferenziale se sono originarie dell'Ucraina e sono accompagnate dalle prove dell'origine (*certificato di circolazione EUR.1* rilasciato dalle autorità ucraine o di *dichiarazione su fattura compilata da un esportatore autorizzato in Ucraina*).



2022/C 459/06 del 02 dicembre 2022 - Avviso di apertura relativo a un riesame della misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di determinati prodotti di acciaio 2022/C 459/06

In data 31 Gennaio 2019, la Commissione europea ha istituito una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio («il regolamento di salvaguardia definitivo»), successivamente prorogata fino al 30 giugno 2024 con il [regolamento \(UE\) 2021/1029](#) («regolamento di proroga»).

Con il presente avviso, la Commissione ha avviato un riesame per stabilire se la misura di salvaguardia debba essere revocata entro il 30 giugno 2023, ossia un anno prima della sua durata attuale.

Tale richiesta, che ha ad oggetto le ventisei categorie di prodotti elencate nell'allegato dell'avviso, si concentrerà sulla raccolta e sull'analisi di elementi di prova e dati pertinenti per determinare se sia giustificata la revoca della misura in considerazione.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare N. 40/2022 del 24 novembre 2022. Programma di digitalizzazione degli aeroporti - Avvio "Fast Transfer"

Con la circolare in rassegna si prevede l'avvio, a partire dal 6 dicembre 2022, di una sperimentazione operativa della procedura "Fast Transfer" per i soggetti autorizzati operanti presso l'aeroporto di Malpensa nell'ambito del programma di "Digitalizzazione degli Aeroporti".

La procedura automatizzata consente il trasferimento delle merci depositate in magazzini aeroportuali di *temporanea custodia* (TC) verso magazzini di TC situati all'esterno, al fine di rendere più agevoli le operazioni di sdoganamento. In allegato al provvedimento è stato previsto il disciplinare quadro da adottare nei confronti dei soggetti coinvolti.

La sperimentazione avrà una durata pari a sei mesi e si concluderà con un'analisi utile alla valutazione dei benefici e delle opportunità relative al nuovo processo implementato.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa dell'11 novembre 2022. Tempistica di dismissione del messaggio IM

Con la [circolare n.22 del 6 giugno 2022](#), l'ADM ha comunicato la reingegnerizzazione dei processi informativi richiesti per tutti gli scambi di informazioni tra autorità doganali, nonché tra operatori economici e autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale.

Con l'informativa in rassegna, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sollecita gli operatori economici all'utilizzo dei nuovi messaggi H, in luogo del messaggio IM finora adoperato, la cui chiusura è prevista inderogabilmente in data 30 novembre 2022 alle ore 09:00.

Si ricordano di seguito le diverse tipologie di messaggi H previsti a livello UE:

- H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale -uso specifico -dichiarazione di uso finale
- H2 Dichiarazione di deposito doganale
- H3 Dichiarazione di ammissione temporanea
- H4 Dichiarazione di perfezionamento attivo
- H5 Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali
- H6 Dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l'immissione in libera pratica
- H7 Dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009
- I1 Dichiarazione semplificata
- I2 Notifica di presentazione in dogana delle merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all'importazione.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 38 del 7 novembre 2022 - "Sportello Unico Doganale e dei Controlli" (S.U.Do.Co.). Avvio della fase 1 - Modulo per il coordinamento dei controlli. Sperimentazione operativa per merci in import

Il [Decreto Legislativo n.169 del 2016](#) riforma la disciplina concernente le Autorità portuali, di cui alla [legge 28 gennaio 1994, n. 84](#). L'articolo 20, in particolare, amplia le funzioni in capo allo Sportello Unico Doganale e disciplina i controlli (S.U.Do.Co.) connessi all'entrata e all'uscita delle merci nel o dal territorio nazionale.

In particolare, la circolare in oggetto rammenta che presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è istituito il Portale dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli, cui disposizioni attuative e la relativa architettura sono contenute nel [Decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2021, n.235](#) e nella [Determinazione Direttoriale \(ADM\) prot. N. 39493/RU del 28 gennaio 2022](#) (di seguito, DD S.U.Do.Co.).

L'attuazione del S.U.Do.Co. prevede ora l'implementazione di tre specifici modelli funzionali:

- *Gestione Controlli*
- *Gestione certificati*
- *Tracciamento merci.*

A partire dall'8 novembre p.v. verrà avviata la sperimentazione operativa del modulo «Gestione Controlli» presso il porto di La Spezia, già individuato nel 2021 come sede della fase di avvio.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 02 novembre 2022 - Decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che, in data 27 ottobre 2022, il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di innalzare di 75 punti base i tre tassi di interesse di riferimento dell'ente.

Per effetto di tale decisione si incrementa al 2% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, a partire dal 2 novembre 2022.

Il suddetto tasso ha effetto sul calcolo degli interessi di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento, nonché sugli interessi di mora sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, come previsto dal codice doganale dell'Unione.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 1 dicembre 2022. Misure restrittive all'import e all'export in risposta all'annessione illegale della Crimea e Sebastopoli

Con l'avviso in esame, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa dell'integrazione in TARIC delle misure restrittive relative all'import e all'export verso i territori della Crimea e di Sebastopoli. Tale decisione è in linea con il [Regolamento \(UE\) 692/2014](#) del 23 luglio 2014 (e successive modifiche), con cui il Consiglio europeo già aveva disconosciuto l'annessione delle predette località alla Federazione russa, prevedendo limitazioni agli scambi commerciali.

I competenti Servizi della Commissione europea hanno comunicato che, con decorrenza dal 1 dicembre 2022, le restrizioni previste nel suddetto regolamento saranno applicate in TARIC mediante la creazione di nuovi codici di certificato, la cui mancata indicazione impedirà l'acquisizione della dichiarazione doganale.

Nell'avviso sono anche riportati i *codici documento* da indicare nelle dichiarazioni doganali di importazione e esportazione nei casi di deroga dai divieti.



DECRETO-LEGGE 23 novembre 2022, n. 179 - Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici. (22G00192) (GU Serie Generale n.274 del 23-11-2022)



DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176 - Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. (22G00189) (GU Serie Generale n.270 del 18-11-2022)

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, con il Decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022 (art.2) e successivamente con il Decreto-legge n. 179 del 23 novembre 2022 (art. 1), che ne modifica parzialmente il contenuto, vengono rideterminate le aliquote di accisa sui prodotti usati come carburanti, come segue:

Prodotto	dal 19/11/2022 al 30/11/2022	dal 1/12/2022 al 31/12/2022
Benzina (per 1.000 lt)	478,40 €	578,40 €
Oli da gas o gasolio usato come carburante (per 1.000 lt)	367,40 €	467,40 €
Gas di petrolio liquefatti (GPL) (per 1.000 Kg)	182,61 €	216,67 €
Gas naturale usato per autotrazione (per mc)	0	0

A seguito della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, si applica nuovamente dal 1° dicembre 2022.

Resta vigente per i depositi commerciali e i distributori di carburanti l'obbligo di comunicazione, entro il 12 dicembre 2022 all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei dati riguardanti i quantitativi dei prodotti usati come carburante, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 novembre 2022.

Gli stessi esercenti trasmettono all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il 12 gennaio 2023, i dati riguardanti i quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impiantati alla data del 31 dicembre 2022.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale Prot. 517912/RU del 16 novembre 2022. Gas naturale ed energia elettrica. Potestà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base di dati tecnici e contabili. Procedimento di rideterminazione rata mensile su istanza di parte



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Comunicazione Prot. 517929/RU del 16 novembre 2022. Procedimento di rideterminazione rata mensile di acconto dell'accisa su gas naturale ed energia elettrica su istanza di parte

Con la Determinazione Direttoriale del 16 novembre 2022 - Prot. 517912/RU, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto in merito alla possibilità, per i soggetti obbligati di cui agli [articoli 26, comma 7, lett. a\), e 53, comma 1, lett. a\) del TUA](#) che procedono, rispettivamente, alla fatturazione del gas naturale e dell'energia elettrica ai consumatori finali, di richiedere la rideterminazione delle rate di acconto mensili dell'accisa, al verificarsi di almeno una delle condizioni legittimanti nella stessa richiamate, caratterizzate da una riduzione consistente delle vendite e dall'attuale grave condizione di squilibrio finanziario.

L'ADM ricorda che la rideterminazione in corso d'anno dell'ammontare dell'accisa da versare mensilmente viene riconosciuta esclusivamente sulla base di un provvedimento espresso dell'Ufficio delle Dogane competente sulla sede legale del soggetto obbligato. L'Ufficio verifica i documenti che comprovano la condizione legittimante e i dati contabili trasmessi dal soggetto obbligato attraverso la propria richiesta (contenente la descrizione della condizione in esame, l'ambito o gli ambiti territoriali interessati dalla riduzione delle vendite, l'importo della/e rata/e ritenuto congruo oltre a un'ulteriore serie di dati) e valuta gli elementi istruttori acquisiti anche nel caso di riduzione di vendite in differente ambito territoriale.

Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di rideterminazione adotta il provvedimento finale espresso che, in caso favorevole, ha efficacia retroattiva con decorrenza dalla medesima data di ricezione. L'accoglimento può essere anche parziale.

Il soggetto obbligato procede al versamento della rata così rideterminata, a partire dal primo pagamento utile successivo alla data di comunicazione del provvedimento finale di accoglimento, detraendo le somme versate in eccedenza.



Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" (AC 643) - Differimento dei termini di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla sugar tax e alla plastic tax

Il disegno di legge in esame trasmesso dal Governo alla Camera prevede all'art. 16 il rinvio al 1° gennaio 2024 dell'applicazione della:

- **Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (PLASTIC TAX)**, introdotta con la legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 661 e ss., L. n. 160/2019)
- **Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (SUGAR TAX)**, introdotta con la legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 676 e ss., L. n. 160/2019)



Decreto Ministeriale del 28 novembre 2022 - Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2022

Con il Decreto Ministeriale del 28 novembre 2022, come ogni anno, vengono fissati i termini e le modalità di pagamento dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, di cui all'articolo 3, comma 4, del [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 \(TUA\)](#), relativi alle immissioni in consumo realizzate nel periodo intercorrente tra il 1° e il 15 dicembre 2022.

Sulla base delle previsioni fornite dal Decreto in oggetto, viene fissato:

- al **19 dicembre 2022** il termine per i pagamenti eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui [all'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241](#), con esclusione della compensazione di eventuali crediti.
- al **27 dicembre 2022**, il termine per i pagamenti realizzati tramite la piattaforma digitale pagoPA, ovvero direttamente presso la tesoreria dello Stato o, ancora, tramite conto corrente postale o bonifico -bancario o postale, in favore della medesima tesoreria dello Stato.

Restano comunque stabilite al 27 dicembre 2022, le scadenze di pagamento di seguito riportate, con le consuete modalità:

- versamento dell'accisa sul gas naturale (rata di acconto calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente) - (combinato disposto dell'art. 26 e art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 504/1995);
- versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese di novembre (combinato disposto dell'art. 61 comma 2 e dell'art. 28, comma 6, della L. n. 388/2000);
- versamento della 4ª rata trimestrale dell'accisa sul carbone, lignite, coke, (art. 21, comma 8 del D.Lgs. n. 504/1995 - art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 504/1995);
- versamento della 4a rata trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto SO2 e Nox (combinato disposto dell'art 17, comma 31, della Legge n. 449/1997, art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 416 del 26/10/2001 e dell'art. 28, comma 6, della L. n. 388/2000).



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 41 del 25 novembre 2022-
Laboratori autorizzati alla prova della taratura dei sistemi di misura dell'energia
elettrica utilizzati ai fini fiscali. Circolare n. 27/2021. Precisazioni



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa del 25 novembre 2022. Laboratori
autorizzati alla prova della taratura dei sistemi di misura dell'energia elettrica
utilizzati ai fini fiscali. Circolare n. 27/2021. Precisazioni

Con la Circolare n. 41 del 25 novembre 2022, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce alcune precisazioni in merito alla prova della taratura dei sistemi di misura dell'energia elettrica utilizzati ai fini fiscali ad opera dei laboratori autorizzati e già rammentata con la [circolare n. 27/2001](#).

L'ADM fornisce il modello fac-simile con il quale i laboratori con autorizzazione in corso di validità sono tenuti a richiedere, entro il 1° marzo di ogni anno, la verifica tecnico fiscale operata dall'Agenzia, allegando la check-list, di cui alla già menzionata circolare 27/2021, a titolo di autovalutazione della permanenza dei requisiti.

In caso di mancata trasmissione nel termine prescritto della richiesta di verifica di cui al punto precedente, l'Ufficio delle dogane competente sul laboratorio effettuerà un formale sollecito, riconoscendo trenta giorni per adempiere, decorsi i quali l'autorizzazione è da intendersi sospesa.

In sede di verifica della citata documentazione da parte dell'ADM, questa procederà a ulteriori accertamenti straordinari sul laboratorio o sui tecnici taratori (dipendenti in via esclusiva dello stesso), quantificando a parte gli eventuali ulteriori oneri correlati a tali riscontri, qualora dall'analisi dell'Ufficio, nonché dai dati trasmessi in via telematica dal laboratorio, emergano delle incongruenze o delle irregolarità amministrative.

Al contempo, viene precisato che un laboratorio che presenta istanza di autorizzazione al competente Ufficio delle dogane successivamente alla pubblicazione della circolare 27/2021 è tenuto a mantenere la certificazione ISO 9001 e sottoporsi a riscontri condotti direttamente dall'ADM.

Ulteriori indicazioni in merito sono espresse nella circolare n. 41/2022.



Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" (AC 643) - Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Modifiche Art. 39- octies D.Lgs n. 504/1995

Il disegno di legge in esame, trasmesso dal Governo alla Camera, prevede all'art.29 la modifica del comma 3, art. 39-octies TUA al fine di semplificare l'attuale sistema, particolarmente complesso, tenendo anche in considerazione l'evoluzione del quadro normativo unionale che a breve subirà una importante revisione della Direttiva relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa gravante sui tabacchi lavorati.

Il sistema di tassazione delle sigarette è un sistema misto determinato dalla somma di *un'accisa ad valorem* e da *un'accisa specifica* e si è ritenuto ora opportuno procedere con un approccio mirato ad assegnare, gradualmente, un maggior peso alla componente specifica dell'accisa.

La predetta quota specifica (in misura fissa) è stabilita come segue:

- per l'anno 2023, in 36,00 euro per 1.000 sigarette,
- per l'anno 2024 in 36,50 euro per 1.000 sigarette e,
- a partire dall'anno 2025, in 37,00 euro per 1.000 sigarette

determinando in tal modo un sistema di tassazione più semplice che consente alle aziende di pianificare le proprie attività e risorse potendo conoscere a priori quale sarà il valore della tassazione nel futuro.

La disposizione, inoltre, semplifica anche l'attuale calcolo della componente ad valorem sulle sigarette che sarà calcolata applicando direttamente l'aliquota di cui alla voce "Tabacchi lavorati", lettera o), dell'Allegato I al D.Lgs n. 504/1995 - rideterminata nella misura del 47,50 - al prezzo di vendita al pubblico.

L'onere fiscale minimo relativo ai tabacchi lavorati (sigarette) determinato dalla somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti citate ed IVA, calcolate con riferimento al PMP-sigarette (prezzo medio ponderato) è pari:

- per l'anno 2023 al 92,22%
- per l'anno 2024 al 96,50%
- per l'anno 2025 al 96,90%

Viene ancora previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determini annualmente, sulla base del valore del PMP-sigarette individuato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione all'anno precedente, il rapporto tra accisa specifica e onere fiscale totale

Viene ancora graduato l'aumento dell'accisa già previsto per l'anno 2023 e successivi per i prodotti del tabacco da inalazione senza combustione aumentando l'aliquota di tassazione dal 36,5% al 39,5% dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2025; dal 1° gennaio 2026 l'aliquota è fissata al 41%.

Viene poi rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione. Tale tassazione, stabilita in misura percentuale dell'accisa che graverebbe su un quantitativo equivalente di sigarette, viene ridotta, dal 1° gennaio 2023, al 15% e al 10% della citata accisa a seconda che le predette sostanze liquide contengano o meno nicotina.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare N. 39/2022. Autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui all'art. 62-quater commi 1-BIS, D.lgs. 26 ottobre 1995, N. 504, da parte dei patentini di cui all'art. 16 della legge 22 dicembre 1957, N. 1293

Con la circolare n. 39 del 18 novembre 2022, vengono fornite ulteriori indicazioni in merito all'autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui all'art. 62-quater commi 1-bis del D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504 (*Prodotti liquidi da inalazione*) da parte dei patentini (di cui all'art. 16 della [legge 22 dicembre 1957, n. 1293](#)), già prevista con la [Determinazione Direttoriale prot. n. 484563 del 24 ottobre 2022](#) nell'ottica di assicurare una semplificazione amministrativa per gli Uffici, permettendo al contempo di garantire e orientare i controlli a presidio della legalità, degli interessi erariali e dei correlati interessi legati alla tutela della salute.

In particolare, le ulteriori indicazioni fornite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul tema attengono sia alla circostanza in cui un soggetto presenti *ab origine* istanza per l'autorizzazione alla vendita dei generi di monopolio e p.l.i. a mezzo di patentini, sia alle ipotesi in cui la richiesta di autorizzazione alla vendita di p.l.i. provenga da un soggetto già in possesso di patentino per la vendita di generi di monopolio.

Nella prima ipotesi, l'ADM richiede che il soggetto presenti istanza a norma degli articoli 7, 8 e 9 del [DM 38/2013](#) e s.m.i., menzionando i prodotti che intende vendere nel modello fornito dalla stessa Agenzia, all'interno della circolare in oggetto.

Nel caso in cui il soggetto già titolare del patentino intenda ottenere l'autorizzazione alla vendita di p.l.i., dovrà presentare apposita istanza, contenente il riferimento agli ulteriori prodotti, all'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente, servendosi dell'ulteriore relativo modello fornito dalla circolare n. 39/2022.

Ulteriori indicazioni in merito sono fornite dalla circolare in oggetto.

ALIQUOTE ACCISE , IMPOSTE DI CONSUMO E TASSE

Il presente documento ha lo scopo di fornire una puntuale informazione, ciò non di meno BDO Tax Srl Stp non si assume alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo delle informazioni di seguito fornite, né avrà alcuna responsabilità circa l'assenza di eventuali informazioni specifiche.

BENZINE	€	unità	Decorrenza
Benzina con piombo	578,40	per 1000 lt	dal 1/12/2022 al 31/12/2022
Benzina Senza Piombo	578,40	per 1000 lt	dal 1/12/2022 al 31/12/2022

OLI DA GAS o GASOLIO	€	unità	Decorrenza
Usato come carburante	467,40000	per 1000 lt	dal 1/12/2022 al 31/12/2022
Usato come combustibile per riscaldamento	403,21391	per 1000 lt	01/01/2015
Gasolio commerciale usato come carburante <i>N.B.: limite massimo all'importo rimborsabile corrispondente a un litro di gasolio consumato, per ogni chilometro percorso (art. 8 DL 124/2019) ; a decorrere dal 1° gennaio 2021 possono fruire del beneficio i veicoli a partire dalla categoria euro 5 (co. 630 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, Legge di Bilancio)</i>	403,22000	per 1000 lt	si applica nuovamente dal 1° dicembre 2022

PETROLIO LAMPANTE o CHEROSENE	€	unità	Decorrenza
Usato come carburante	337,49064	per 1000 lt	16/01/1999
Usato come combustibile per riscaldamento	337,49064	per 1000 lt	16/01/1999

OLI COMBUSTIBILI	€	unità	Decorrenza
uso riscaldamento			
Combustibile ATZ	128,26775	per 1000 Kg.	16/01/1999
Combustibile BTZ	64,24210	per 1000 Kg.	16/01/1999
uso industriale			
Combustibile ATZ	63,75351	per 1000 Kg.	16/01/1999
Combustibile BTZ	31,38870	per 1000 Kg.	16/01/1999

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI	€	unità	Decorrenza
Usato come carburante	216,67	per 1000 Kg.	dal 1/12/2022 al 31/12/2022
Combustibile per riscaldamento	189,94458	per 1000 Kg.	16/01/1999

NB: La Decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del 17.5.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 133 del 21.5.2019, il Consiglio ha autorizzato l'Italia a proseguire l'applicazione dell'agevolazione prevista sul gasolio e sui GPL usati come combustibili per riscaldamento in determinate zone geografiche. Consente di utilizzare i suddetti prodotti agevolati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024

GAS NATURALE	€	unità	Decorrenza
Autotrazione	0	per mc.	dal 3/05/2022 al 31/12/2022

Usi industriali	€	unità	Decorrenza
per consumi inferiori a mc. 1.200.000 annui (esclusi termoelettrici)	0,012498	per mc.	16/01/1999
per consumi superiori a mc. 1.200.000 annui (esclusi termoelettrici)	0,007499	per mc.	01/01/2008

Usi civili	€	unità	Decorrenza
per consumi fino a 120 metri cubi annui	0,044	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui	0,175	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui	0,170	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui metri cubi annui	0,186	per mc.	01/06/2007

Per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n.			
per consumi fino a 120 metri cubi annui	0,038	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui	0,135	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui	0,120	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui metri cubi annui	0,150	per mc.	01/06/2007

CARBONE, LIGNITE e COKE (codici NC 2701, 2702 e 2704)	€	unità	Decorrenza
Uso riscaldamento da imprese	12,00	1000 kg	01/01/2020
Uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese	15,00	1000 kg	01/01/2020

ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE	€	unità	Decorrenza
Alcole etilico	1.035,520	per ettolitro	
Birra	per il 2022: 2,94 per il 2023: 2,99	per hl. e per grado plato	01/01/2022
Birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti (limitatamente a quelli aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri)	per il 2022: 1,47 per il 2023: 1,794	per hl. e per grado plato	01/01/2022
Birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti (produzione > 10 Khl fino a 30 Khl)	2,058	per hl. e per grado plato	01/01/2022
Birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti (produzione > 30 Khl fino a 60 Khl)	2,352	per hl. e per grado plato	01/01/2022
Vino	zero	per ettolitro	
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra	zero	per ettolitro	
Prodotti alcolici intermedi	88,670	per ettolitro	

ENERGIA ELETTRICA	€	unità	Decorrenza
ABITAZIONI			
Per qualsiasi applicazione nelle abitazioni	0,02270	per Kwh.	01/01/2012
Potenza impegnata fino a 3 kW - residenti: consumo mensile fino a 150 kWh	esente		
Potenza impegnata fino a 1,5 kW - residenti: consumo mensile superiore a 150 kWh	criteri stabiliti ca.l, punto 2 , del. 15 del 14.12.1993 del CIP		
Potenza impegnata oltre a 1,5 kW - residenti: consumo mensile superiore a 220 kWh	criteri stabiliti ca.l, punto 2 , del. 15 del 14.12.1993 del CIP		

LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI			
sui primi 200.000 Kwh consumati nel mese	0,01250	per Kwh.	01/06/2012
sui consumi che eccedono i 200.000 Kwh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 Kwh mensili	0,00750	per Kwh.	01/06/2012
in caso di consumi mensili superiori a 1.200.000 [(200.000*0,0125) + 4.820]	7.320,00	fisso	01/06/2012

PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE DIRETTA O INDIRETTA DI ENERGIA ELETTRICA (impianti obbligati alla denuncia all'UdD)	€	unità	Decorrenza
oli vegetali non modificati chimicamente	esenti		01/06/2007
gasolio	12,80	per 1000 lt	01/01/2020
gas naturale	0,45	per 1.000 mc	01/01/2020
gas di petrolio liquefatti	0,70	per 1000 Kg.	01/01/2020
olio combustibile e oli minerali greggi naturali	15,40	per 1000 Kg.	01/01/2020
carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)	11,80	per 1000 Kg.	01/01/2020
NB: in caso di autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è ridotta al 30%			

Consumi specifici convenzionali per prodotti energetici impiegati riconoscibili ai fini della generazione combinata di energia elettrica e calore utile			
oli vegetali non modificati chimicamente	0,194 kg	kWh	01/01/2020
gas naturale	0,220 mc	kWh	01/01/2020
gas di petrolio liquefatti	0,173 kg	kWh	01/01/2020
gasolio	0,186 kg	kWh	01/01/2020
olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	0,194 kg	kWh	01/01/2020
carbone, lignite e coke	0,312 kg	kWh	01/01/2020

ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (Imposta di consumo)	€	unità	Decorrenza
Oli lubrificanti	787,81	per 1000 Kg.	01/01/2014
Bitumi di petrolio	30,99	per 1000 Kg.	

Contributo obbligatorio al CONOU (Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati) (art. 236, co.7 del D.Lgs 152/2006)	€	unità	Decorrenza
Oli lubrificanti	0,70 + IVA 22%	per kg.	01/09/2022

TASSA AMBIENTALE PER EMISSIONE ANIDRIDE SOLFOROSA E OSSIDI DI AZOTO	€	unità	Decorrenza
anidride solforosa (SO ₂)	106,00	Tonn./anno	01/01/2008
ossidi di azoto (NO _x)	209,00	Tonn./anno	01/01/2008

IMPOSTA SUL CONSUMO DEI MANUFATTI CON SINGOLO IMPIEGO (PLASTIC TAX)	€	unità	Decorrenza
Manufatti realizzati con materiale plastico con singolo impiego (c.d. MACSI)	0,45	per kg	1.1.2024

IMPOSTA SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ANALCOLICHE EDULCORATE (SUGAR TAX)	€	unità	Decorrenza
prodotti finiti	10,00	per hl	1.1.2024
prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione	0,25	per kg	1.1.2024

DIRITTO SPECIALE - LIVIGNO	€	unità	Decorrenza
Benzina senza piombo	0,233	per lt	01/01/2022
Gasolio per autotrazione	0,155	per lt	01/01/2022
Gasolio per riscaldamento	0,050	per lt	01/01/2022
OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	per Kg	01/01/2022
LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a bottiglia	01/01/2022
ARTICOLI SPORTIVI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	per articolo	01/01/2022
PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a confezione	01/01/2022
APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	cadauno	01/01/2022
APPARECCHI RADIO - TELEVISORI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	cadauno	01/01/2022
PELLICCERIA	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	cadauno	01/01/2022
PELLETERIA	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	cadauno	01/01/2022
TESSUTI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a metro lineare	01/01/2022
ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a capo	01/01/2022
MAGLIERIA E FILATI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a capo	01/01/2022
BIANCHERIA	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a capo	01/01/2022

Contatti:

BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale in Italia e nel mondo.

Milano

Viale Abruzzi, 94

Roma

Via Ludovisi, 16

Torino

Corso Re Umberto, 9bis

Bologna

Corte Isolani, 1

Treviso

Viale G. Verdi, 1

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 06 dicembre 2022.

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2022 BDO (Italia) - Tax News dogane & accise - Tutti i diritti riservati.